

undefined

Le linee guida

La comparabilità

Le linee guida italiane in materia di transfer pricing (Dm 14 maggio 2018) definiscono il concetto di «comparabilità» dell'operazione in verifica con quella di confronto. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata quando:

a) non sussistono differenze

significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato; b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

maggio 2018) - che hanno anche lo scopo di dare ingresso formale alle linee guida Ocse (2022) - sono dettagliate nel definire il concetto di «comparabilità» dell'operazione in verifica con quella di confronto (si veda l'articolo 3) e dispongono che, in presenza di differenze tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato, deve essere possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell'operazione non controllata, così da eliminare gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

Inoltre per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, è necessario considerare gli elementi economicamente rilevanti delle stesse, o fattori di comparabilità, ivi inclusi: a) le condizioni contrattuali delle operazioni; b) le funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti; c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano; e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.

L'applicazione del principio di comparabilità nel caso di utilizzo, peraltro molto frequente, del Tnm non è semplice, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia (ad esempio, di recente, Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, sentenza 3833/24, si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 marzo 2025; Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 46/2024, si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 giugno 2025); anche perché, nella pratica, anziché operare un confronto fra marginalità nette della transazione si confrontano le marginalità nette dell'intera azienda o di una sua divisione. È quindi possibile che la differenza fra la redditività netta dell'azienda in verifica e quella del benchmark sia influenzata da numerosi fattori che non sono per nulla dipendenti dalle politiche di transfer pricing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Transfer pricing, stop al confronto con imprese non omogenee

Cgt Bergamo

Il metodo del margine netto richiede la selezione del periodo di indagine

Marco Piazza

Nell'effettuare l'analisi dei prezzi di trasferimento mediante il metodo del margine netto della transazione (Tnm), incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche con presunzioni (purché idonee) che il prezzo praticato nelle transazioni commerciali tra la ricorrente e le altre società infragruppo sia inferiore a quello «normale».

A tal fine la scelta dei «comparabili» è decisiva, come dimostra la sentenza 454/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di

Bergamo, che ha dichiarato infondato un accertamento basato su un benchmark costituito da un panel di imprese operanti in mercati diversi da quello dell'impresa in verifica e di dimensioni (in termini di dipendenti e di investimenti) non omogenee con quelle dell'azienda stessa.

La Corte ha fatto propri principi emergenti dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (ad esempio, n. 15668/2022, n. 2853/2024; n. 26432/2024), secondo la quale, nell'applicare il metodo del margine netto, è necessario che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti e di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.

Del resto, le linee guida italiane in materia di transfer pricing (Dm 14